



Sito web: www.associazionero.org
Twitter: [@iroko_onlus](https://twitter.com/iroko_onlus)
Facebook: [IROKO Onlus](https://www.facebook.com/IROKO-Onlus)
Linkedin: [Iroko Charity](https://www.linkedin.com/company/Iroko-Charity)
E-mail: info@associazionero.org

Sede legale: Via Ceva, 40
10144 Torino, Italia
Tel. & fax: +39 370 371 5111
C.F.: 97595460011

Percorso storico sul dibattito internazionale intorno alla tratta

Il dibattito sulla tratta di esseri umani, in specie sulla tratta a scopo sessuale, inizia tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, quando alcune femministe cominciarono a denunciare la compravendita dei corpi di donne e bambine. La denuncia era rivolta alla parte ricca del mondo, ma in specie agli uomini che sfruttavano donne e bambine per soddisfare il loro piacere.

Nel 1932, Nina Boyle afferma: "In gran parte del mondo il diritto di disporre di [donne] a partire dall'infanzia, a scopo di profitto, di piacere o per altro vantaggio, è cosa ovvia". Queste parole rappresentano uno dei primi tentativi di lotta alla tratta a livello internazionale. L'attivista Nina Boyle afferma in quell'anno, che in molti Stati, all'epoca, sebbene fosse stata raggiunta l'abolizione della schiavitù, continuava a vigere un'omertà assoluta riguardo alla mercificazione dei corpi femminili.¹ Al giorno d'oggi, la tratta continua a conservare la sua peculiarità di attività criminale transnazionale e consiste in un vero e proprio business in termini economici. Stando ai dati dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL), la tratta di esseri umani procura, infatti, 32 miliardi di dollari l'anno.²

A partire dalla fine del XIX e gli inizi del XX secolo il fenomeno della tratta era definito con il termine "white slavery". In merito a ciò, si rammenta la Convenzione del 1904 per la repressione della tratta delle bianche. Il concetto fu introdotto da Ghénia Avril de Sainte-Croix, femminista francese, la quale, nel 1901, nel suo scritto "La Traite de Blanches" affermò che il fenomeno della tratta delle donne a scopo prostituzione, in Europa, aveva come centro di reclutamento proprio Parigi. La definizione "white slavery" veniva usata per contraddistinguere la tratta a scopo sessuale dalla tratta degli schiavi africani. Questo termine, però, condannava la prostituzione solo sulla base della concezione morale della violazione della donna, in quanto riteneva quest'ultima come soggetto vulnerabile e inferiore all'uomo.³

1 Sara De Vido, Della tratta di donne e ragazze nel diritto internazionale ed europeo: riflessioni sulla nozione giuridica di "sfruttamento sessuale" alla luce della sentenza *S.M c. Croazia* della Corte europea dei diritti umani, in corso di pubblicazione, pag. 1

2 <https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-11-09/tratta-schiave-prostituzione-recensione-104236.shtml#continue>

La Convenzione internazionale relativa alla repressione della tratta delle bianche, del 4 maggio 1910, si differenzia dalla precedente del 1904, in quanto condanna non solo la tratta interna, ma anche quella sviluppata a livello transnazionale.⁴

La successiva Convenzione internazionale per la repressione della tratta di donne maggiorenni del 1933, concepisce invece la tratta a scopo sessuale come immorale, “e non semplicemente a scopo di prostituzione”.

L’aspetto di contrasto allo sfruttamento fu invece definito tramite la Convenzione per la repressione della tratta di persone e dello sfruttamento della prostituzione altrui del 1949. Tale strumento stabilisce che la prostituzione sia incompatibile con la dignità dell’essere umano e costituisce un pericolo per il welfare individuale, familiare e della comunità. La definizione di sfruttamento sostituisce finalmente quella più generica di scopi immorali. La convenzione del 1949 è stata però giudicata negativamente, perché poco efficace nel raggiungere il suo scopo, ossia proteggere donne e bambine dalla tratta. Questa inefficacia è dovuta anche al mancato approccio della stessa sui diritti umani indicando le donne quali categoria vulnerabile e non dotandole di un’identità di attori indipendenti. Sono solo diciotto su ventisette gli Stati dell’UE che hanno ratificato la convenzione del 1949. Inoltre, la European Women’s Lobby sostiene che vi sia un’esecuzione inadeguata, da parte degli Stati europei, di questo strumento, considerando, tra l’altro, che alcuni Stati devono ancora ratificare la convenzione⁵.

A livello internazionale, una delle norme più importanti che garantisce la tutela dei/delle richiedenti protezione internazionale, e quindi anche delle donne richiedenti protezione vittime di tratta a scopo sessuale, è la Convenzione di Ginevra, riguardante lo status di rifugiato del 1951⁶, trattato multilaterale delle Nazioni Unite. Il successivo Protocollo addizionale del 1967⁷ ha soppresso la limitazione temporale agli avvenimenti antecedenti al 1° gennaio 1951, presente nella definizione di rifugiato nella Convenzione Onu del 1951. Grazie alla Convenzione di Ginevra e al relativo Protocollo addizionale (1967), l’ottica di genere è arrivata ad assumere un ruolo sempre più centrale

3 Sara De Vido, Della tratta di donne e ragazze nel diritto internazionale ed europeo: riflessioni sulla nozione giuridica di “sfruttamento sessuale” alla luce della sentenza *S.M c. Croazia* della Corte europea dei diritti umani, in corso di pubblicazione

4 Protocollo di emendamento della Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche, firmata a Parigi il 18 maggio 1904, e della Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche, firmata a Parigi il 4 maggio 1910.

5 EWL, 17 giugno 2011, The issue of prostitution at European level, <https://www.womenlobby.org/The-issue-of-prostitution-at-European-level?lang=en>

6 Convenzione sullo status dei rifugiati (1951)Data di adozione 28/7/1951. Data di entrata in vigore 22/4/1954

7 Protocollo relativo alla status di rifugiato (1967)Data di adozione 31/1/1967 Data di entrata in vigore 4/10/1967

nella normativa. La protezione internazionale infatti era interpretata come una forma di protezione in sostituzione della protezione diplomatica o consolare, successivamente però è arrivata ad assicurare il godimento dei diritti umani ai rifugiati e alle rifugiate.

L'UNHCR ha redatto una versione più completa della definizione di rifugiato: "Colui o colei che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra". L'aspetto riguardante il genere nella definizione di rifugiato/a dà la possibilità di individuare la forma di violenza subita. Donne e bambine, ad esempio, subiscono spesso violenze, soprattutto sessuali, proprio in quanto appartenenti al genere femminile.

Venti anni dopo la Convenzione per la repressione della tratta di persone e dello sfruttamento della prostituzione altrui, nel 1979, venne adottata la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, dall'acronimo CEDAW, la quale ha come scopo principale la tutela delle donne dalla discriminazione di genere. L'articolo 6 precisa che gli Stati parte hanno l'obbligo di disporre misure legislative adeguate al fine di rimuovere qualsiasi forma di tratta e di sfruttamento della prostituzione nei confronti delle donne.

Un altro documento importante viene adottato 10 anni dopo, nel 1989, ed è la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC nel diffuso acronimo inglese). Ai sensi dell'art 34, gli Stati parte si impegnano a tutelare i/le minori da qualsiasi forma di violenza e sfruttamento sessuale, mentre l'articolo 35 riporta: "*Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.*". L'approccio di genere e di tutela delle categorie vulnerabili viene confermato anche tramite il Protocollo facoltativo alla convenzione sui diritti dell'infanzia riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile del 2000.⁸

In conclusione, una definizione giuridica di tratta di esseri umani, ma non di sfruttamento sessuale, si deve al Protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato

8 Protocollo facoltativo alla convenzione sui diritti del bambino riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile (2000) Adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Ris. 54/263 del 25 maggio 2000. Entrata in vigore internazionale: 18 gennaio 2002. Stati Parti al 1° gennaio 2009: 130. Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzioni in Italia dati con legge n. 46 dell'11 marzo 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002).

transnazionale del 2000, uno dei tre Protocolli di Palermo, ⁹riportata ai sensi dell'articolo 3 di tale strumento:

a) «tratta di persone» indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi;

b) il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera a) è stato utilizzato;

c) il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati «tratta di persone» anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera a) del presente articolo; d) «bambino» indica qualsiasi persona al di sotto di 18 anni.¹⁰

9 Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini https://www.osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2013/03/Protocollo_addizionale_sulla_Tratta.pdf

10 Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini https://www.osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2013/03/Protocollo_addizionale_sulla_Tratta.pdf